

LE NUOVE
CIRCOLARI
RENDONO
PIÙ CHIARI
METODI
E PERCORSI
PER SANARE
LE POSIZIONI


CONDONO FISCALE 2003: LE REGOLE E LE OPPORTUNITÀ PREVISTE NELLA FINANZIARIA

Condono fiscale. Circolari e interpretazioni rendono oggi più chiaro il percorso e le opportunità offerte ai contribuenti dalla Finanziaria 2003. Chi vuole mettersi in regola con il Fisco cogliendo le numerose opportunità offerte dal Fisco e ampliate dal cosiddetto decreto di Natale convertito in legge, ha tempo fino al 16 aprile. L'Agenzia delle Entrate ha infatti diffuso la circolare interpretativa nella quale vengono forniti chiarimenti e indicazioni per commercialisti e consulenti fiscali alle prese con i condoni.

Il rapporto Fisco-cittadini non è mai scontato. Spesso la burocrazia, fra regolamenti e circolari, complica la vita e non poco. Cerchiamo di porre in evidenza alcuni passaggi relativi al condono varato con la Finanziaria 2003.

In particolare il condono sarà possibile anche per chi, negli anni interessati, ha presentato la dichiarazione dei redditi con un ritardo di 90 giorni. Sarà sufficiente pagare una maggiorazione. A questa possibilità potrà accedere, in maniera del tutto inusuale, anche chi ha presentato la dichiarazione quando il condono era già legge. Si tratta dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione 2002 (relativa quindi ai redditi 2001) a gennaio 2003, vale a dire con 90 giorni di ritardo sull'ultima scadenza, che era quella della consegna telematica, il 31 ottobre.

Fra le novità, comunque, assume particolare importanza il drastico taglio sulle aliquote da pa-



Il condono fiscale consente alle aziende interessate di regolarizzare la propria posizione con il fisco

IL CONDONO
TOMBALE
È APPLICABILE
ALLE IMPOSTE
SUI REDDITI:
COME IRPEF,
IRPEG
E ILOR

gare per il condono tombale. Per mettersi in regola, infatti, la percentuale da pagare sui redditi effettivamente percepiti è scesa dal 18, 16 e 13% (le variazioni sono legate alla diversa entità del reddito) all'8, 6 e 4%. La scadenza, inoltre, è stata prorogata di un mese, dal 16 marzo al 16 aprile.

Il condono tombale - Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, il "condono tombale" consente di regolarizzare le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg e Ilor) e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap, il contributo straordinario dell'Europa, l'Iva e l'imposta sul patrimonio netto. L'adesione al condono tombale comporta la necessità di sanare tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, oppure quelle presentate con 90 giorni di ritardo sulla scadenza. E' possibile sanare soltanto le imposte dirette e assimilate senza l'Iva o viceversa. Il "condono tombale" si perfeziona mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione e con un versamento per ciascun periodo d'imposta.

Imposte sui redditi - Il versamento per le imposte sui redditi e relative addizionali, le imposte sostitutive, l'Irap, il contributo straordinario dell'Europa e dell'imposta sul patrimonio netto deve essere pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore ad 10mila euro sulla parte eccedente si applica la percentuale del 6%, se superiore a 20mila euro, su quest'ultima eccedenza la percentuale è pari al 4%.

Fra le novità, comunque, assume particolare importanza il drastico taglio sulle aliquote per il condono tombale. Per mettersi in regola, infatti, la percentuale da pagare sui redditi effettivamente percepiti è scesa dal 18, 16 e 13% (le variazioni sono legate alla diversa entità del reddito) all'8, 6 e 4%. La scadenza, inoltre, è stata prorogata di un mese, dal 16 marzo al 16 aprile.



Il versamento per le imposte sui redditi e relative addizionali deve essere pari all'8% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originaria; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore ad 10mila euro sulla parte eccedente si applica la percentuale del 6%, se superiore a 20mila euro, su quest'ultima eccedenza la percentuale è pari al 4%.

IL VERSAMENTO
PER L'IVA
DEVE ESSERE
PARI ALLA SOMMA
DEL 2%
DELL'IMPOSTA
SULLE CESSIONI
DI BENI

se superiore a 20mila euro, su quest'ultima eccedenza la percentuale è pari al 4%.

Imposte sul valore aggiunto (IVA). Il versamento per l'Iva deve essere pari alla somma del 2% dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'Iva è divenuta esigibile nel periodo di imposta e del 2% dell'imposta detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi o l'imposta detraibile superano gli importi di 200 mila euro, sulla parte eccedente si applica la percen-

tuale dell'1,5%, se supera 300 mila euro, la percentuale che si applica sull'eccedenza è pari all'1%. Il versamento delle maggiori imposte non può essere effettuato in misura inferiore agli importi minimi previsti dalla Finanziaria 2003 così come modificata in sede di conversione del D.L. 282/2002.

L'adesione al "condono tombale" comporta la preclusione di ogni accertamento, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, nonché l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari qualora si provveda, in quest'ultimo caso e nelle ipotesi previste dal-

l'articolo 14 della Finanziaria 2003, alla regolarizzazione contabile delle attività (anche detenute all'estero) secondo le modalità previste in tale articolo. Inoltre, se l'anno che si vuole sanare è stato oggetto di un accertamento del Fisco, si potrà scegliere se pagare quanto contestato o se adottare il condono: in pratica si può optare per la soluzione meno costosa.

La sanatoria prevista per le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di ogni grado del giudizio, può essere definita mediante: a) presentazione, per ciascuna lite pendente, di una doman-

L'ADESIONE
AL CONDONO
TOMBALE
COMPORTE
LA PRECLUSIONE
DI ACCERTAMENTI
E DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE

da di definizione entro il 21 aprile 2003; b) effettuazione di un versamento pari a 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a duemila euro; se il valore della lite è superiore a 2mila euro il versamento da effettuare è pari: al 10% del valore della lite, questo in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; al 50% del valore della lite, nel caso di soccombenza del contribuente; al 30% del valore della lite, se la stessa è ancora pendente alla data di presentazione della domanda di definizione. Per "valore della lite" si intende l'importo dell'imposta che

ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, dell'indennità di mora e delle sanzioni irrogate.

Dalle somme dovute si devono sottrarre quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione.

La definizione delle imposte indirette consente a tutti i contribuenti di definire i valori dichiarati per i beni, o gli incrementi di valore, assoggettabili a procedimento di valutazione risultanti da atti pubblici formati, da scritture private autentiche o registrate, nonché da dichiarazioni e denunce presenta-

te entro il 30 novembre 2002. Le imposte indirette interessate dalla sanatoria sono le seguenti: imposte di registro; imposte ipotecarie e catastali; imposte sulle successioni e donazioni; Invim (imposta sull'incremento di valore degli immobili).

Tale sanatoria si perfeziona con la presentazione entro il 16 aprile 2003 (purché non sia stato notificato, entro il 1° gennaio 2003, un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta) di un'istanza di definizione con l'aumento del 25% dei valori dichiarati in origine e con il pagamento dell'imposta

E' importante tener presente che le maggiori imposte dovute a titolo di definizione sono ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l'importo di 5mila euro per le persone fisiche e 10mila euro per gli altri soggetti. Il concordato produce i suoi effetti, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, dalla data del primo versamento, annullando i poteri degli uffici quali accessi, ispezioni e verifiche.

entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. E' prevista, anche, la possibilità di sanare l'omessa registrazione di atti, l'omessa presentazione di denunce o dichiarazioni, nonché gli omessi versamenti dell'imposta di registro dei contratti di locazione di immobili, mediante adempimento del versamento e delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di rimanenze di magazzino risultano più convenienti per i contribuenti. Potranno infatti avere subito, e non dopo tre anni, valore fiscale.

Il concordato - Il concordato per gli anni pregressi consente ai soggetti titolari di redditi di impresa, agli esercenti arti e professioni, alle società di persone ed equiparate nonché agli imprenditori agricoli ed alle imprese di allevamento (ad esclusione di quelli che hanno dichiarato compensi annui di importo superiore a 5.164.569 euro), di effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo relativi ad una

o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. La definizione riguarda le imposte sui redditi e relative addizionali, l'Iva e l'Irap (per gli imprenditori agricoli e imprese di allevamento solamente l'Iva e l'Irap) e si perfeziona con la presentazione della comunicazione di definizione entro il 31 luglio 2003 (o entro il 31 ottobre 2003 per le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata) e con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il 20 giugno 2003; è prevista la possibilità del versamento rateale qualora si superino determinati limiti. Le maggiori imposte dovute sono aumentate di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione ovvero 600 euro per i soggetti a cui si applicano gli studi di settore ma per i quali sono state riscontrate delle anomalie negli indici di coerenza (ad esclusione dell'anno 1997 e per gli imprenditori agricoli, titolari esclusivamente di reddito agrario). E' importante te-

ner presente che le maggiori imposte dovute a titolo di definizione sono ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l'importo di 5mila euro per le persone fisiche e 10mila euro per gli altri soggetti.

Il concordato produce i suoi effetti, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, dalla data del primo versamento, annullando i poteri degli uffici quali accessi, ispezioni e verifiche. Il concordato non offre alcuna copertura penale. Di interesse per le imprese possono essere anche altri due aspetti: la sanatoria per le tasse sull'auto (per sanare il mancato pagamento delle tasse automobilistiche fino al 31 dicembre 2001 si pagherà la sola tassa senza multe e interessi, il versamento andrà effettuato, secondo le normali modalità, entro il 16 aprile 2003) e la sanatoria delle partite Iva (se non risultano operazioni imponibili nel 2002 si può chiudere la partita Iva, basta versare 100 euro entro il 16 aprile estinguendo in tal modo le violazioni connesse alla mancata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività).

Claudio Venturelli

Di interesse per le imprese possono essere anche altri due aspetti: la sanatoria per le tasse sull'auto (per sanare il mancato pagamento delle tasse automobilistiche fino al 31 dicembre 2001 si pagherà la sola tassa senza multe e interessi) e la sanatoria delle partite Iva (se non risultano operazioni imponibili nel 2002 si può chiudere la partita Iva, basta versare 100 euro entro il 16 aprile estinguendo in tal modo le violazioni).